

**Deroghe motivate e straordinarie alla frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (art. 14, c. 7 DPR 122/2009) (delibera n. 11)**

L' art. 14 DPR 122/2009 dispone che, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (*A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.*) L'articolo prevede la possibilità che le istituzioni scolastiche possano stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite per assenze documentate e continuative a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. La C.M. n. 20/2011, esplicativa dell'art. 14 del DPR 122/2009 stabilisce che le istituzioni scolastiche, sulla base dell'ordinamento scolastico di appartenenza, devono: 1. Definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso e comunicarlo alle famiglie, informandole periodicamente, nel corso dell'anno, sulla quantità delle assenze orarie accumulate dallo studente 2. Determinare i tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento 3. Deliberare in sede di Collegio dei docenti e pubblicare all'Albo della scuola i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza prevista per casi eccezionali, certi e documentati *Ad ogni buon conto, a mero titolo indicativo e fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a: gravi motivi di salute adeguatamente documentati; terapie e/o cure programmate; donazioni di sangue; partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).* 4. Verificare in sede di consiglio di classe per ciascun alunno se è stato superato il limite massimo di assenze; se le assenze rientrano nelle deroghe deliberate dal collegio dei docenti; se, pur rientrando in quelle deroghe, non impediscano di procedere comunque alla fase valutativa Pertanto, viene definito il monte orario in base ai corsi e alle classi e determinato il limite massimo di ore di assenze nella seguente tabella, che verrà pubblicata sul sito:

<b>Liceo Linguistico</b>	Ore settimanali	Ore annue	Limite massimo ore assenza avvalentesi insegnamento Religione cattolica o attività alternativa	Limite massimo ore assenza non avvalentesi insegnamento Religione cattolica o attività alternativa
Classi primo biennio	27/29	891/957	222,75/239,25	214,5/231
Classi secondo biennio e ultimo anno	30	990	247,5	239,25
<b>Biotechonologico</b>				

<b>IPIA - IPC</b>				
Classi prime	33	1089	272,25	264
Classi seconde, terze, quarte, quinte	32	1056	264	255,75

**Non sono computate come ore di assenza:**

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (es. campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe );
- la partecipazione ad attività di orientamento universitario con certificato di presenza;
- partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi.

In seguito, il Collegio dei Docenti,

- visto l'art. 14, c. 7, del DPR 122/2009;

- viste le precisazioni contenute nella CM 20/2011;

**DELIBERA all'unanimità i seguenti criteri per l'applicazione delle deroghe al limite della frequenza obbligatoria di almeno tre quarti del monte orario annuale richiesta per la validità dell'anno scolastico:**

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- frequenza di scuola in ospedale o istruzione domiciliare
- gravi motivi di famiglia e/o personali documentati ;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- pratica sportiva agonistica (Nota n. 2065 del 2.3.2011 della Direzione Generale);
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo o prevedono periodi festivi non corrispondenti alle pause didattiche;
- partecipazione ad open day e attività organizzate dalla scuola adeguatamente documentata;
- partecipazione a stage adeguatamente documentata;
- partecipazione a concorsi adeguatamente documentata